



# COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE I – AFFARI LEGALI- RISORSE UMANE-SUAP

N. 121 REG. GEN. DEL 06/02/2024

**OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA (BROKERAGGIO) PER IL PERIODO 2024 - 2026.**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 5/2022 di assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa, e il Decreto Sindacale n. 14/2020 di proroga di tutti gli incarichi di P.O. e i servizi assegnati e legittimato, pertanto, a emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**PREMESSO:**

- che è necessario che il Comune garantisca adeguata tutela per i danni cagionati involontariamente a Terzi (POLIZZA RCT) e ai prestatori di lavoro (Polizza RCT/O) derivati da sinistri verificatosi in relazione allo svolgimento di tutte le sue attività, delle sue competenze e dell'espletamento dei pubblici uffici;
- che la copertura assicurativa per Responsabilità Civile Generale verso Terzi e verso i Dipendenti, ai sensi dell'art. 1917 c.c. (c.d. Obbligatoria), comprende la responsabilità derivante al Comune, ai sensi dell'art. 2043 e successivi c.c., per tutte le attività esercitate per legge e/o deliberate per danni non patrimoniali conseguenti a lesioni, morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale derivanti anche dalla proprietà di immobili, strade, piazze, giardini, manutenzione etc..etc.;
- che con Det.ne n. 1000/2020 è stato disposto l'affidamento allo Studio di Consulenza e Mediazioni Assicurative "Peschiulli Insurance Broker" con sede in Lecce alla Piazza Mazzini n. 64/A, iscritto nella sezione B del R.U.I. con numero di iscrizione B000050907, l'incarico di assistenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione di tutti i contratti relativi alle coperture assicurative;
- che il prossimo 31 dicembre verrà a scadenza tale incarico;
- che in data 31 dicembre 2023 cesserà anche il periodo triennale, 2021-2023, di validità di copertura assicurativa RCT/RCO affidata a NOBIS spa con determinazione n. 354/2021;

**ATTESO** che, sulla scorta dell'esperienza maturata l'apporto del broker è risultato utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, alla luce anche della specifica conoscenza del mercato assicurativo;

**CONSIDERATO**

- che, anche in ragione della complessità delle problematiche inerenti alla determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare la migliore copertura di ogni possibile rischio e con riferimento alla valutazione tecnica delle polizze offerte dal mercato assicurativo, l'Amministrazione ha la necessità di avvalersi della collaborazione di un BROKER, figura professionale alla quale la legge 28/11/84, n. 792 demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, tanto al fine di procedere alla stipula e/o revisione dei contratti di assicurazione per la copertura dei seguenti rischi:
  - responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
  - responsabilità amministrativa contabile per colpa lieve;
  - polizza a tutela del patrimonio immobiliare e mobiliare;
  - polizza infortuni;
  - polizze per la copertura assicurativa obbligatoria dei mezzi comunali;
  - altre eventuali;
- che l'apporto collaborativo del Broker in ausilio all'amministrazione appare utile ed opportuno in virtù delle competenze tecniche del suddetto, il quale per la conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità dell'Ente e di sottoporre a questa amministrazione le migliori formule assicurative reperibili sul mercato; con la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze e predisposizione dei capitolati d'appalto, in riferimento alla varietà delle offerte del mercato assicurativo;
- che per le ragioni sopra indicate il servizio di brokeraggio assicurativo risulta opportuno per l'Amministrazione Comunale oltre che conveniente in considerazione della non onerosità della sua opera nei confronti dell'Ente stesso;
- che consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa nonché dall'ANAC hanno altresì evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività, configurando l'appalto come appalto di servizi;
- che questo Comune non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere l'attività sopra descritta;
- che l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi enti di operare

in maniera corretta ed efficace, prevedendo disservizi, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;

- che il servizio non comporta per il Comune di Porto Cesareo alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo in considerazione anche le provvigioni spettanti agli intermediari presso cui il contratto è appoggiato;

**VISTO** l'articolo 1 del D.L. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07/08/2012, che ha introdotto, a carico delle Amministrazioni pubbliche, ulteriori e più stringenti obblighi in materia di approvigionamenti di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a., di cui all'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488;

#### **RILEVATO**

- tuttavia, sul sito web di CONSIP S.p.a., l'assenza di una convenzione attiva o di analogo prodotto sul Mercato elettronico per il servizio di cui l'Amministrazione comunale intende dotarsi, sopra evidenziate;
- che il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento non supera la soglia indicata dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con la quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro

#### **RICHIAMATO**

- l'art. 192 del TUEL che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori;

**CONSIDERATO** che con la presente determinazione a contrarre, sulla base delle esigenze ravvisate del richiamato art. 192 del TUEL, può disporsi che:

- il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente; l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- la forma contrattuale è quella prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, come nel caso del presente affidamento, inferiore ai 140.000 euro, mediante sottoscrizione del contratto che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, e con le seguenti clausole essenziali;
- l'incarico avrà durata triennale dalla data di affidamento del servizio con eventuale proroga tecnica di mesi sei;
- l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di offerta, dalle Società Assicuratrici con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato;
- la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b);
- che, ai fini della partecipazione alla procedura, l'Amministrazione richiederà agli operatori economici interessati, l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli Artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **RITENUTO**

- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00) calcolato sul premio assicurativo corrispondente al periodo triennale di affidamento 2021-2023 pari a € 84.000, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D. Lgs. 30 marzo 2023, n.36;
- che ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni) non si richiede la cauzione definitiva;

**VISTO** il disposto degli articoli 49 e 50 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 in materia di applicazione del principio di rotazione ed eventuali deroghe;

**RITENUTO** opportuno procedere con una preliminare ricognizione esplorativa del mercato, al fine di individuare operatori economici che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali oggetto del servizio in questione;

**CONSIDERATO** che la ricognizione esplorativa è finalizzata alla acquisizione di informazioni volte a identificare soluzioni presenti sul mercato per la fornitura del servizio in oggetto ed è da intendersi come propedeutica all'affidamento in questione che avverrà successivamente ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. (b) del D. Lgs. 30 marzo 2023, n. 36;

**DATO ATTO**, difatti, che un'indagine conoscitiva:

- ha principalmente la finalità di favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- consente di perseguire il principio del risultato inteso come miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, ottenuto rispettando i principi di legalità, trasparenza e concorrenza funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti sia nell'interesse della Stazione appaltante che della collettività;
- permette di selezionare operatori economici in possesso di requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività, comunque attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico di coinvolgere il più ampio numero di potenziali concorrenti e l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica;

**SOTTOLINEATO** che l'indagine verrà svolta secondo quanto stabilito nell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, unitamente al modello di manifestazione di interesse;

**VERIFICATO CHE:**

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), la procedura di cui al presente atto beneficia dell'esenzione dai contributi A.N.AC. ex art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26 - comma 3 bis - del D.lgs. n. 81/2008 per le modalità di svolgimento della presente procedura non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale;

**CONSIDERATO** che il presente provvedimento non prevede l'assunzione di impegni di spesa in quanto il costo del servizio viene corrisposto dalle singole compagnie di assicurazione che stipulano i relativi contratti;

**PRESO ATTO CHE** il Responsabile Unico del Progetto ex art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, è individuabile nel Responsabile del Settore I *Affari Legali - Risorse Umane - SUAP - Demanio*;

**RITENUTO** necessario procedere all'approvazione del progetto del servizio, composto dai seguenti elaborati, dei seguenti documenti allegati al presente provvedimento:

- disciplinare di gara e relativi allegati

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. 36/2023 che approva il nuovo "Codice dei contratti pubblici";

#### **DETERMINA**

per i motivi descritti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trasfusi, di:

1. **DI AVVIARE** un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nell'Avviso, ad essere invitati, alla procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del "Codice", servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) dell'Ente.
2. **DI PRECISARE** che il predetto incarico avrà la durata di anni 3 (tre) 2024-2026, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni, decorrente dalla sottoscrizione della convenzione e potrà essere revocato prima della scadenza con preavviso di almeno due mesi;
3. **DI APPROVARE** e sottoscrivere l'allegato disciplinare contrattuale, composto da n. \_\_\_\_ articoli.

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 14, comma 4 e 14, del D.lgs. n. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è stato stimato in Zero Euro in quanto la remunerazione verrà pagata dall'assicurazione.
5. **DI DARE ATTO** che, per effetto dell'incarico in oggetto, nessun onere resta a carico del bilancio comunale, anche in caso di recesso, in quanto le provvigioni del broker sono a totale ed esclusivo carico delle compagnie assicurative con cui vengono stipulate le polizze.
6. **DARE ATTO** che:
  - l'istruttore della presente determinazione è il dipendente Andrea Perrone;
  - il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è il Responsabile del Settore I Avv. Cosimo Marzano, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità tecnica dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001;
  - la presente determinazione:
    - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
    - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
    - va pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
    - va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

Porto Cesareo li, 06/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Avv. Cosimo MARZANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE PUBBLICATA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE IN DATA ODIERNA PER RIMANERVI 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo li, 06/02/2024

Addetto Segreteria

f.to Anna ALBANO

---

---

Per copia conforme

Porto Cesareo li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Avv. Cosimo MARZANO**

---